

Lazio

L.R. 3-5-1985 n. 59

Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici.

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 maggio 1985, n. 13, suppl. ord. n. 1.

(giurisprudenza)

Art. 10

Individuazione delle aree.

Le aree destinate agli insediamenti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, devono essere previste negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni.

I comuni sono tenuti ad individuare le aree destinate al deposito o rimessaggio di caravan o mezzi itineranti ad uso temporaneo di campeggio.

I comuni già dotati di strumento urbanistico provvedono alla individuazione di dette aree con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva.

I comuni deliberano le destinazioni di zona di cui ai commi precedenti, acquisiti i pareri dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dell'ente provinciale del turismo, dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, ove esista, e dell'unità sanitaria locale competente.

Nella formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti la previsione di complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio ⁽¹³⁾.

(13) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 59, comma 1, lettera e\), L.R. 6 agosto 2007, n. 13](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge. Tutto ciò si è realizzato poi con l'emanazione del [Reg. 24 ottobre 2008, n. 18](#), il cui art. 16, comma 1, lettera a), in conformità al suddetto art. 59, ha espressamente disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella presente legge relative alla materia turistica, ad esclusione del presente articolo e del comma 1 dell'art. 27, in quanto attinenti alla materia urbanistica.

Art. 26*Interventi finanziari.*

[Al fine di sviluppare e migliorare i complessi campeggistici previsti nella presente legge e di promuovere verso di essi maggiori flussi turistici, la Regione Lazio interviene finanziariamente nelle forme e nei modi che saranno disciplinati dalle successive leggi regionali] ⁽²⁹⁾.

(29) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 59, comma 1, lettera e), L.R. 6 agosto 2007, n. 13*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge. Tutto ciò si è realizzato poi con l'emanazione del *Reg. 24 ottobre 2008, n. 18*, il cui art. 16, comma 1, lettera a), in conformità al suddetto art. 59, ha espressamente disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella presente legge relative alla materia turistica, ad esclusione dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 27, in quanto attinenti alla materia urbanistica.
